



Bruxelles, 6.10.2016
COM(2016) 653 final

2016/0319 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 7 del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo (regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), che fissa le soglie di riferimento per taluni prodotti agricoli, per il fatto che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate soltanto dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

La Corte ha anche annullato l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'articolo 7 del regolamento OCM.

Poiché la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti giuridici delle disposizioni annullate in entrambi gli atti per un periodo massimo di cinque mesi dalla data della sentenza, è quindi necessario, prima della fine del periodo di cinque mesi, modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 inserendo in esso le disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento, annullati dalla Corte, e introducendo alcuni adeguamenti conseguenti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia concernente la base giuridica per la fissazione delle soglie di riferimento riguardo all'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

n.p.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

n.p.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post / controlli di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.p.

- **Ricorso al parere di esperti**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

n.p.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi sono implicazioni di bilancio derivanti dalla proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.p.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

n.p.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14¹, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).
- (2) La Corte di giustizia ha annullato anche l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013³ del Consiglio, che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'annullato articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) La Corte di giustizia ha dichiarato che gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 sono mantenuti per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 prima della fine del periodo di cinque mesi con l'inserimento delle disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i livelli dei prezzi d'intervento, annullati dalla Corte e l'introduzione di alcuni adeguamenti conseguenti.
- (5) In considerazione del termine fissato dalla Corte nella sua sentenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

³ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:

(1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

'Articolo 1 bis

Soglie di riferimento

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:
 - (a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
 - (b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
 - (c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:
 - (i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
 - (ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
 - (d) per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - (e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
 - (i) 246,39 EUR /100 kg per il burro;
 - (ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
 - (f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:
 - (i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
 - (ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;
 - (g) per il settore dell'olio d'oliva:
 - (i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
 - (ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
 - (iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.
2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la

procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.

3. I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 devono intendersi come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1.'
- (2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Articolo 2

Prezzi di intervento pubblico

1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
 - (a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
 - (b) per il burro, è pari al 90% della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
 - (c) per le carni bovine non supera il livello di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.'
- (3) All'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

'(b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente